

# LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13

## ALLEGATO DOMANDA

### NOTE

1. Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua residenza anagrafica.
2. Barrare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad esempio convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).
3. Il contributo:
  - per costi fino a €uro 2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
  - per costi da €uro 2.582,28 a €uro 12.911,42 è aumentato di un ulteriore 5% (esempio: per una spesa di €uro 7.746,85, il contributo è pari a 2.582,28 più il 25% di €uro 5.164,56, cioè è di €uro 3.873,42);
  - per costi da €uro 12.911,42 a €uro 51.645,68 è aumentato di un ulteriore 5% (esempio: per una spesa di €uro 41.316,55 il contributo è pari a €uro 2.582,28 più il 25% di €uro 10.329,13, più il 5% di 28.405,12, ovvero ammonta a €uro 6.584,82).
4. Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad esempio funzione di accesso all'immobile; funzione di visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva. Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso esempio: installazione ascensore; B. funzione di visitabilità esempio adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo. Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della Legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
5. Specificare l'opera da realizzare.
6. Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.
7. Il termine per la presentazione della domanda e della integrazione della documentazione è fissato per il 1° Marzo di ciascun anno.